

REGIONE LAZIO
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili

*Accordo di Programma triennale 2015-2017,
in attuazione dell'articolo 45 "Residenze" del D.M. 1° luglio 2014*

*Avviso Pubblico per il sostegno al consolidamento delle officine culturali,
attraverso la realizzazione di progetti di Residenza individuale di spettacolo dal vivo
nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a)*

Art. 1 PREMESSA: il Progetto Interregionale "Residenze" 2015-2017

Le Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento hanno dato attuazione all'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 45 del D.M. 1.07.2014 e sancita il 18.12.2014, presentando il Progetto interregionale "Residenze" 2015-2017 che prevede il cofinanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito indicato "MiBACT").

Il Progetto, realizzato attraverso un Accordo di Programma triennale e Programmi annuali, perseguirà, nel triennio 2015-2017, le finalità e gli obiettivi sotto riportati.

Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiBACT, la realizzazione nel corso del triennio, di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite all'articolo 2 del presente avviso.

I risultati attesi al termine del triennio riguardano una maggiore diffusione delle Residenze sul territorio nazionale ed una relazione maggiormente integrata fra le diverse esperienze regionali, che ne sottolinei le differenze ma favorisca anche lo scambio di *buone pratiche*, la valorizzazione dei processi di innovazione che alle residenze fanno capo, in funzione dello sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo dal vivo e del confronto con altre esperienze europee e internazionali.

Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono:

OBIETTIVO a) *Mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a sostenere l'attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non "titolari" delle residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte .*

OBIETTIVO b) *Valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel*

mercato nazionale ed internazionale. Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema complessivo dello spettacolo dal vivo .

OBETTIVO c) *Realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti della filiera artistica, culturale formativa di ciascun territorio.*

Il Progetto interregionale 2015/2017 declina gli obiettivi della mobilità e permanenza degli artisti nelle Residenze, della valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti, nonché della realizzazione di progetti originali sui territori, attraverso due “parole chiave”: **multidisciplinarietà e interregionalità.**

Art. 2 . Definizioni

Ai fini del presente Avviso ed alla luce di quanto indicato negli atti citati all’articolo 1, s’intende per:

- **Residenza:** lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo. La residenza è il luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio;
- **Sistema delle Residenze:** l’insieme delle relazioni istituzionali anche a livello interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti Territoriali;
- **Titolari delle Residenze:** i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di residenza mirata a consolidare il rapporto tra spazio attrezzato gestito con carattere di continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti.

Inoltre, s’intende per **Residenza individuale** la proposta progettuale di residenza presentata da un soggetto singolo.

Art. 3 L’Attuazione in ambito regionale del Progetto: il Programma di attività di residenza per la prima annualità (agosto 2015-marzo 2016)

La Regione Lazio, partecipa al Progetto interregionale Residenze 2015-2017, sulla base dell’Accordo di Programma approvato con D.G.R. 7 luglio 2015 n. 338 e sottoscritto il 24 luglio 2015, nonché coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15 che prevede il sostegno regionale alla “*creazione di condizioni di continuità e di stabilità, anche con modalità di intervento pluriennale, favorendo la capacità creativa di autori e compagnie, attraverso lo sviluppo di residenze di spettacolo dal vivo, anche sotto forma di officine culturali*”.

In attuazione del Progetto interregionale, la Regione, solo per il programma della prima annualità (agosto 2015-marzo 2016), intende realizzare **un progetto pilota di natura sperimentale**, volto ad un ulteriore consolidamento delle officine culturali già individuate con procedure di evidenza pubblica per le attività del biennio 2014-2016, mettendo a valore le competenze e le esperienze maturate dai soggetti attuatori ed incrementandole attraverso la **realizzazione di progetti suppletivi, mirati specificamente all’insediamento e sviluppo di residenze individuali di**

spettacolo dal vivo, in un'ottica di valorizzazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi già intrapresi, delle risorse regionali già impegnate e di quelle individuate all'articolo 6.

In considerazione delle specificità della realtà regionale, dei tempi previsti per la realizzazione delle attività e del carattere sperimentale dell'iniziativa, il programma della prima annualità (agosto 2015-marzo 2016) perseguirà gli obiettivi a) e c) dell'articolo 1.

La Regione, pertanto, intende selezionare progetti di residenza individuale che andranno a costituire il Programma delle attività di residenza per la prima annualità (agosto 2015 - marzo 2016), beneficiando del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall'Accordo di Programma, indicate all'articolo 6 del presente avviso.

Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere ammessi alla selezione dei progetti di residenza individuale di spettacolo dal vivo i soggetti risultati vincitori dell' *Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di officine culturali e di officine di teatro sociale con caratteristiche di servizio per il territorio regionale*" (pubblicato sul BUR n. 104 del 19-12-2013, suppl. n. 1) che, rispetto a quanto indicato all'articolo 2, abbiano i seguenti requisiti:

- a. essere organismi professionali organizzati della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo, legalmente costituiti, con esperienza documentata almeno dal 2013;
- b. avere sottoscritto un accordo (comodato d'uso, convenzione, locazione o altro accordo formale), preferibilmente con un Ente Locale o Ente Pubblico nel territorio regionale, che prevede la messa a disposizione di uno o più spazi teatrali attrezzati per le attività di spettacolo dal vivo, in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza sul lavoro, per almeno tutta la durata del progetto di residenza proposto.
- c. essere titolari di posizione INPS ex gestione ENPALS attiva almeno dal 2013;
- d. essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e con il rispetto e l'applicazione dei C.C.N.L. ed il versamento degli obblighi contributivi;

Sono escluse dal presente avviso le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, in quanto applicabile.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei vincitori del presente avviso.

Art. 5 Caratteristiche del progetto di residenza

I soggetti di cui all'articolo 4, sono ammessi ai benefici del presente avviso e dovranno presentare **un progetto artistico suppletivo** rispetto a quello proposto nell'ambito dell' *Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di officine culturali e di officine di teatro sociale con caratteristiche di servizio per il territorio regionale*" (pubblicato sul BUR n. 104 del 19-12-2013, suppl. n. 1), mirato specificamente all'insediamento e sviluppo di residenze individuali di spettacolo dal vivo.

I progetti di residenza dovranno essere realizzati nel territorio regionale, prioritariamente nei comuni non capoluogo.

In relazione ai tempi di attuazione dell'Accordo di Programma, il progetto dovrà contenere un programma di attività da realizzare entro e non oltre il **31 marzo 2016**.

Il progetto dettagliato dovrà sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi a) e c) dell'articolo 1, attraverso le seguenti azioni:

Azione 1 - OBIETTIVO a) Mobilità e permanenza degli artisti

Periodi di residenza di artisti singoli, compagnie di teatro e danza e di gruppi musicali, con supporto di tutoraggio, per progetti mirati a percorsi di lavoro relativi ai processi creativi (studio, ricerca, nuove creazioni) attenti alla innovazione, alla multidisciplinarietà e alla contemporaneità dei linguaggi, che comprendano momenti di confronto e coinvolgimento della realtà territoriale.

Dalla mobilità sono esclusi i soggetti titolari di residenza e di officine culturali.

Il programma di attraversamento dovrà garantire:

- a) condizioni di lavoro (tecniche ed organizzative) che prevedano la messa a disposizione di spazi per il periodo di lavoro proposto, delle attrezzature tecniche necessarie e di personale tecnico-organizzativo di supporto;
- b) vitto, alloggio (qualora necessario);
- c) tutor per consulenze artistico culturali e/o tecnico-organizzative;
- d) periodo di permanenza dell'artista singolo o delle formazioni ospiti non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi.
- e) attività di coinvolgimento del contesto territoriale (scuole, associazioni etc.).

Verrà favorita la mobilità che :

- coinvolge artisti di età pari o inferiore ai 35 anni, singoli o associati. In quest'ultimo caso si intendono formazioni (cast artistico e tecnico) in cui il requisito sia prevalente nel gruppo (oltre il 50%);
- prevede anche periodi di permanenza degli artisti e delle formazioni in residenza in altre regioni partecipanti al progetto.

Spese ammissibili

sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati :

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili;
2. Costi di produzione (noleggi e acquisti materiale, ad esclusione dei costi ammortizzabili);
3. Compensi al personale artistico e tecnico ospite per i giorni di effettiva permanenza in residenza e rimborso al soggetto delle spese effettivamente sostenute;
4. Costi di ospitalità per il personale artistico e tecnico per i giorni di effettiva permanenza in residenza;
5. Paghe ed oneri del personale tecnico, artistico e formativo (supporto e tutoraggio artistico) a carico del titolare della residenza a disposizione dell'artista o della formazione ospite;
6. Promozione, pubblicità e monitoraggio, nella misura massima del 10 % del totale delle spese ammissibili.

Azione 2 – OBIETTIVO c) Progetti originali nella relazione con i propri territori

Interventi di formazione ed educazione del pubblico attraverso attività innovative di avvicinamento e coinvolgimento dello stesso, nonché di accompagnamento alla visione della scena contemporanea, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti della filiera artistica, culturale e formativa del territorio.

Le azioni dovranno prevedere una chiara identificazione dell'obiettivo, dei target e degli strumenti da utilizzare, orientati con particolare attenzione ai pubblici giovani ed a quelli "difficili da raggiungere" (persone disabili, anziani, migranti, etc.), nonché alla formazione sui linguaggi del contemporaneo.

Le azioni dovranno essere attuate in un'ottica di interregionalità con le Regioni aderenti al Progetto 2015-2017 e con i soggetti titolari delle Residenze extraregionali, prevedendo almeno un incontro con i titolari delle Residenze sotto forma di focus su temi specifici (buone pratiche di sviluppo del pubblico e del lavoro artistico ed organizzativo di residenza).

Spese ammissibili

sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati :

1. Spese di gestione e costi tecnico-organizzativi, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili;
2. Compensi agli operatori impiegati nelle attività di formazione e educazione del pubblico;
3. Spese per viaggi e soggiorno dei partecipanti agli incontri interregionali;
7. Pubblicità e monitoraggio, nella misura massima del 10 % del totale delle spese ammissibili.

Per entrambe le azioni suddette, sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 6 Copertura economica

Secondo quanto stabilito nell'Accordo di Programma, le risorse pubbliche a disposizione per gli interventi previsti dal presente avviso sono complessivamente pari ad €164.000,00.

Le attività vengono cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, comunque non superiore all'80 per cento dei costi complessivi ammissibili, per una quota del 40 % a carico del MiBACT e del 60% a carico della Regione Lazio.

La quota parte regionale trova copertura per € 98.400, sul capitolo di Bilancio G11913 per l'esercizio finanziario 2015.

La quota parte del MIBACT trova copertura per €65.600,00 su capitolo da istituire all'interno del Macroaggregato 1.04.04.01.

Art. 7 Contenuto della proposta progettuale

Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione, un'unica domanda, completa della seguente documentazione:

- a) Istanza (allegato A);
- b) scheda anagrafica (allegato B);

- c) scheda-progetto contenente le informazioni ed i dati relativi al progetto di residenza (allegato C);
- d) copia dell'accordo di cui all'articolo 4 , lettera b);
- e) scheda descrittiva delle attività di produzione e/o programmazione di spettacolo dal vivo a partire dal 2013 (allegato D);
- f) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

Nell'istanza dovrà risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare tutte le disposizioni previste nell'avviso con riferimento all'attuazione dei progetti e le altre condizioni previste per l'ammissione al contributo.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo completa della documentazione allegata di cui all'articolo 7, deve essere inviata in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di **45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con le modalità meglio descritte di seguito.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 7 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.

La domanda, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione di cui all'articolo 7, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area GR0703 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnata a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro il termine di scadenza. I plichi dovranno riportare la dicitura: ***Avviso pubblico per il sostegno al consolidamento delle officine culturali, attraverso la realizzazione di progetti di Residenza individuali di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014 , art. 3, comma 3, lettera a).***

Le domande consegnate a mano al servizio Accettazione della Regione, dovranno pervenire entro il termine di scadenza stabilito. A tal fine farà fede il timbro con data di arrivo apposto del suddetto ufficio, che ne rilascia ricevuta.

Le domande spedite a mezzo di posta raccomandata, dovranno essere spedite entro il termine di scadenza stabilito. A tal fine farà fede il timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il termine sopra indicato sarà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente o della dicitura sul plico, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- presentate fuori termine;
- non presentate secondo le modalità di trasmissione di cui all'articolo 8 o prive dei documenti di cui ai punti a) e c) dell'articolo 7;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'articolo 4 .

In ogni altra ipotesi di irregolarità della domanda e degli allegati, l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda sarà inammissibile.

Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13.

Art. 10 Valutazione tecnica e criteri di valutazione

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, con funzioni di presidente, e da due funzionari regionali, uno dei quali anche con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente, adottato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo, fino a concorrenza della copertura economica di cui all'articolo 6.

La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di 100 punti così distribuiti:

- a) fino ad un massimo di 10 punti per l'ubicazione della residenza e la qualità dello spazio teatrale;
- b) fino ad un massimo di 25 punti per la valutazione dei soggetti proponenti, come articolati di seguito:
 - b.1 fino ad un massimo di 5 punti per la capacità di svolgere attività di interesse interregionale e nazionale;
 - b.2 fino ad un massimo di 10 punti per la competenza ad operare in rete ;
 - b.3 fino ad un massimo di 10 punti per la capacità di interpretare la pratica residenziale anche come ambito di confronto multidisciplinare;
- c) fino ad un massimo di 65 punti per la valutazione dei progetti di residenza, come articolati di seguito:
 - c.1 fino ad un massimo di 10 punti per la qualità artistica, culturale e formativa del progetto;
 - c.2 fino a un massimo di 10 punti per la coerenza del progetto e delle attività in esso proposte, rispetto agli obiettivi ed alle azioni definiti all'articolo 6;
 - c.3 fino ad un massimo di 10 punti per gli aspetti di multidisciplinarietà e valorizzazione del repertorio contemporaneo;

- c.4 fino ad un massimo di 10 punti per il coinvolgimento di giovani artisti di età non superiore a 35 anni;
- c.5 fino ad un massimo di 10 punti per le attività nei confronti del pubblico e delle comunità di riferimento, specificamente dirette ai giovani ed ai pubblici “difficili da raggiungere” (persone disabili, anziani, migranti etc.);
- c.6 fino ad un massimo di 10 per le attività di collaborazione e confronto con altri soggetti titolari di residenze partecipanti al Progetto interregionale.
- c.7 fino ad un massimo di 5 punti per l’affidabilità gestionale ed economica.

Possono essere ammesse a contributo, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, , i progetti che conseguono una valutazione **di almeno 40 punti**.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell’ambito degli stanziamenti previsti.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail: rturchetti@regione.lazio.it

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste a:

Alessandra Reggi e mail: areggi@regione.lazio.it

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranche pari al 60% del contributo: entro l’esercizio 2015, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

- a.1 presentazione del cronoprogramma definitivo del progetto di residenza;
- a.2 presentazione della dichiarazione dell’eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità con i dirigenti o con i dipendenti in posizione di responsabilità all’interno dell’Amministrazione (Legge 190/2012 articolo 1 comma 9 lettera e), rilasciata ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e redatta su apposito modello predisposto e fornito dall’Amministrazione;
- a.3 presentazione della dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e redatta su apposito modello predisposto e fornito dall’Amministrazione;
- a.4 verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

B) II tranche pari al 40% del contributo: a saldo nell’esercizio 2016 a conclusione del progetto, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e dietro presentazione di:

- b.1 dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;
- b.2 certificato di Agibilità INPS ex ENPALS, ove previsto;
- b.3 dichiarazione di conferma del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, di cui all'articolo 18 del presente avviso, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e redatta su apposito modello predisposto e fornito dall'Amministrazione;

In ogni caso l'erogazione delle somme avverrà a completamento delle procedure previste dall'Accordo di Programma 2015-2017 e ad esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione e dal MiBACT in merito alla documentazione presentata.

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente bando.

Con la firma apposta in calce all'Istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nella scheda anagrafica allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E' pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **31 marzo 2016**.

Art. 14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - GR 07 03 - entro e non oltre il **30 aprile 2016**.

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma (art. 1, comma 4, D.M. 1-7-2014).

I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato C, suddivisi sulla base degli obiettivi (a, c) e delle spese ammissibili di cui all'articolo 5; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l'attribuzione del contributo.

Ai fini del rispetto dell'Accordo di Programma 2015-2017, cui è subordinato il cofinanziamento MiBACT, i costi evidenziati nella rendicontazione per il 40% dovranno essere imputabili alle attività realizzate e concluse entro il 31 dicembre del 2015.

Il contributo pubblico (statale e regionale) previsto a sostegno dei titolari delle Residenze, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi e, in caso di particolare rilevanza della modifica dell'iniziativa rispetto al progetto complessivo, la revoca integrale del contributo.

L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo con il recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Considerata la condivisione dei progetti e dei contributi di Regione e MiBACT, l'Amministrazione potrà disporre la riduzione e la revoca dei contributi, anche nel caso di analoghi provvedimenti disposti dal MiBACT.

Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

I beneficiari dei contributi sono tenuti a riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo del MiBACT-Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a quello della Regione Lazio (art. 20 L.R. n. 16 del 20 maggio 1996), completi di lettering.

I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione a seguito di specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MiBACT e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo di Programma triennale 2015-2017 per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

Art. 17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 15/2014, e successive modificazioni e dell'Accordo di Programma Triennale 2015-2017.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore p.t. della Direzione cultura e Politiche Giovanili.

Art. 18 Regime di aiuto

Il contributo è concesso ai sensi dell'art. 53 del REG 651/2014 “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, e delle ulteriori norme in esso contenute.

La liquidazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

A tal fine l'Amministrazione acquisisce dall'interessato, apposita autocertificazione in merito a quanto indicato al precedente capoverso. L'interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione all'atto della liquidazione del contributo.

Qualora l'interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvederà a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine comporta la revoca del contributo.